

Roma  
18 dicembre 2009  
Prot. FR/004327

Egregio  
Dott. Antonio Finocchiaro  
Presidente  
COVIP  
Via in Arcionè, 71  
00187 Roma

**Consultazione COVIP relativa alle Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti**

Caro Presidente,

mi è gradito trasmetterle in allegato la risposta di ABI alla consultazione avviata da codesta Commissione il 23 novembre scorso in merito alle "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti".

È gradita l'occasione per porgerle i più cordiali saluti.

Giovanni Sabatini  
Direttore Generale



*ALLEGATO*

FR7055

**Risposta ABI alla consultazione COVIP in  
tema di "Disposizioni in materia di  
comunicazione agli iscritti**

18 dicembre 2009

## Osservazioni di carattere generale

L'ABI esprime apprezzamento per il lavoro condotto dalla COVIP nel proporre le nuove disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti.

In particolare, l'Associazione condivide l'intento dichiarato nel documento di consultazione di semplificare e rendere più efficienti le informazioni fornite agli aderenti delle forme pensionistiche complementari. Allo stesso tempo, si ritiene positiva la scelta di:

- concentrare le informazioni della comunicazione sulle dinamiche gestionali inerenti all'ultimo esercizio;
- ampliare le possibilità di utilizzo del sito internet delle forme pensionistiche;
- tendere ad omogeneizzare gli schemi di comunicazione che i fondi pensione aperti, i PIP assicurativi, i fondi negoziali e i fondi preesistenti devono utilizzare.

Tuttavia, sulla base degli approfondimenti condotti anche con i competenti gruppi di lavoro interbancari, l'ABI ritiene necessario avanzare talune proposte di modifica volte a favorire la migliore comprensione delle informazioni da parte degli aderenti, nonché a razionalizzare gli adempimenti richiesti alle forme pensionistiche.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di provvedere quanto prima a semplificare anche la nota informativa delle forme pensionistiche complementari sulla falsariga di quanto recentemente disposto dalla CONSOB con riferimento ai prospetti informativi degli OICR aperti e dei prodotti assicurativo-finanziari. Ci si riferisce, in particolare, alle innovazioni introdotte con la Delibera CONSOB n. 16840 del 19 marzo 2009, le quali configurano il prospetto semplificato per gli OICR/la scheda sintetica per i prodotti assicurativo-finanziari come un autonomo e distinto documento, composto da un numero limitato di pagine (2-4 pagine), contenente le informazioni sulle caratteristiche essenziali del prodotto e l'unico la cui consegna all'investitore è obbligatoria; nel nuovo regime il prospetto informativo completo è a disposizione degli investitori e va consegnato solo a coloro che ne facciano esplicita richiesta.

L'adozione di analoga innovazione con riferimento alla nota informativa consentirebbe di:

- circoscrivere l'obbligo di consegna ai potenziali aderenti alle forme pensionistiche ad un documento sintetico, focalizzato sulle informazioni essenziali per compiere scelte di adesione consapevoli;
- ridurre gli oneri a carico delle forme pensionistiche.

## Osservazioni specifiche

### Adempimenti

#### *Identificazione degli aderenti*

Il documento di consultazione richiede che la comunicazione periodica agli aderenti sia trasmessa a coloro che risultano iscritti alla forma pensionistica al 31 dicembre di ciascun anno.

Al fine di favorire omogeneità di interpretazione su questo punto, si ritiene necessaria una ulteriore specificazione da parte della Commissione. Tale richiesta si giustifica anche in virtù dell'esigenza di dover coordinare le diverse disposizioni e i provvedimenti in materia, e più segnatamente, l'articolo 23, secondo paragrafo, dello schema di Regolamento per i fondi pensione aperti deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, in forza del quale si precisa che l'invio della comunicazione periodica può essere interrotto nel caso in cui *la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.*

Alla luce di quanto appena osservato, si chiede, quindi, di confermare che per "iscritti al 31 dicembre" debbano intendersi non già tutti coloro che abbiano aderito al fondo alla predetta data, ma solo coloro che vi abbiano versato un ammontare minimo di contributi nell'anno di riferimento.

#### *Modalità di trasmissione della comunicazione periodica e del progetto esemplificativo*

Il documento di consultazione stabilisce che:

- in sede di prima applicazione, la comunicazione periodica ed il progetto esemplificativo personalizzato aggiornato devono essere inviati in formato cartaceo agli iscritti;
- per i successi invii, le forme pensionistiche possono consentire agli iscritti di richiedere l'invio di tali documenti mediante posta elettronica.

Si ritiene che tale previsione consenta di semplificare le modalità di assolvimento dell'obbligo in parola. Tuttavia, si ritiene necessario ampliare ulteriormente la gamma degli strumenti elettronici a disposizione dei fondi pensione e dei relativi iscritti, utili allo scambio della comunicazione periodica e del progetto esemplificativo.

I fondi pensione, infatti, potrebbero proficuamente mettere a disposizione tali documenti nell'area del proprio sito Internet dedicata agli iscritti, i quali

avrebbero la garanzia di poter acquisire una copia dei documenti di proprio interesse su supporto duraturo in qualsiasi momento.

Pertanto, si richiede di modificare la previsione relativa all'utilizzo della sola posta elettronica per inviare la comunicazione ed il progetto esemplificativo agli aderenti, introducendo un riferimento più ampio alla possibilità di utilizzare le procedure informatiche online che il fondo pensione mette a disposizione degli iscritti.

## **Parte prima – Dati relativi alla posizione individuale**

### **Sezione 1 – Dati identificativi**

#### *Dati dei beneficiari*

Con riferimento alle informazioni relative ai beneficiari della posizione pensionistica in caso di premorienza dell'iscritto, si rileva che negli esempi di comunicazione periodica proposti dalla Commissione relativi ai fondi pensione negoziali sono specificate le informazioni minime da riportare (codice fiscale e residenza), mentre negli esempi relativi ai fondi pensione aperti ed ai PIP assicurativi tale set informativo non è riportato.

Si richiede, pertanto, di integrare tale previsione con l'indicazione delle informazioni minime che anche i fondi pensione aperti e i PIP assicurativi devono riportare e, dunque, richiedere agli aderenti.

Si richiede, inoltre, di rendere esplicita la facoltà per le forme pensionistiche di richiedere agli aderenti di fornire o modificare tali informazioni:

- in forma scritta;
- avvalendosi dell'area riservata del sito Internet della forma pensionistica stessa facendo seguire all'inserimento online la stampa, la sottoscrizione e l'invio del documento cartaceo attestante la volontà dell'aderente.

### **Sezione 2 – Dati riepilogativi al 31 dicembre**

In tale sezione è richiesto di indicare il valore della posizione individuale alla fine dell'anno di riferimento, nonché il rendimento netto ed il TER della linea di investimento prescelta dall'aderente.

A tal riguardo, preme sottolineare come l'accostamento delle informazioni relative al valore della posizione individuale dell'iscritto e al rendimento netto delle linee di investimento possa essere fuorviante per l'iscritto stesso. Quest'ultimo, infatti, potrebbe essere indotto a ritenere che il rendimento della linea di investimento prescelta coincida con il rendimento della propria

specifica posizione pensionistica che, invece, sono necessariamente diversi, tenuto conto della tempistica con la quale nel corso dell'anno i contributi del singolo vengono versati, nonché dei costi gravanti direttamente sull'aderente.

L'informazione relativa ai rendimenti dell'ultimo anno delle linee di investimento potrebbe essere rappresentata con più efficacia tramite la tabella dei rendimenti (che la Commissione richiede di inserire nella sezione 3 della comunicazione, nella quale riportare i rendimenti delle linee di investimento prescelte dall'aderente relativi agli ultimi 3, 5 e 10 anni confrontati con i risultati conseguiti dal benchmark del fondo ove previsto), integrata con i dati relativi al rendimento anche dell'ultimo anno.

Si richiede, pertanto, di spostare le informazioni relative al rendimento netto delle linee di investimento prescelte dall'aderente dell'ultimo anno all'interno della tabella dei rendimenti.

La riorganizzazione proposta consentirebbe di evitare il rischio che il cliente fraintenda le informazioni riportate anche grazie alle spiegazioni che devono accompagnare la tabella dei rendimenti circa il significato delle stesse informazioni.

Nell'interesse degli aderenti, la predetta tabella dei rendimenti non dovrebbe essere circoscritta alla/e sola/e linea/e di investimento prescelta/e ma dovrebbe riguardare anche le altre linee di investimento offerte dalla medesima forma pensionistica, al fine di consentire la comparazione tra i rendimenti delle diverse linee e di valutare eventuali riallocazioni.

La comunicazione periodica costituisce, infatti, l'unica sede per fornire agli iscritti siffatta informativa, atteso che essi difficilmente si attivano per scaricare dal sito internet della forma pensionistica la nota informativa aggiornata ovvero per richiederne l'invio.

Per semplicità, si suggerisce di:

- riportare nella comunicazione l'analoga illustrazione dei dati storici del rendimento medio dei comparti, su base annua, riferiti agli ultimi 3, 5 e 10 anni presente nella nota informativa;
- aggiungervi il rendimento medio dell'ultimo anno;
- prevedere adeguata evidenziazione dei dati di rendimento relativi alla/e linea/e prescelta/e dall'aderente rispetto a quelli delle altre linee di investimento offerte dalla medesima forma pensionistica.

### **Sezione 3 – Posizione individuale maturata**

*Evidenza delle omissioni e dei ritardi nei versamenti*

Il documento di consultazione prevede che la comunicazione dia evidenza, per i lavoratori dipendenti, delle eventuali omissioni o dei ritardi riscontrati nei versamenti contributivi e delle eventuali iniziative intraprese.

Preme sottolineare che i fondi pensione aperti ed i PIP assicurativi non dispongono di strumenti utili a realizzare tale verifica e, dunque, non dispongono in alcun modo di tale informazione.

Si richiede pertanto di eliminare tale previsione con riferimento ai fondi pensione aperti ed ai PIP assicurativi.

*Ripartizione della posizione individuale per strumenti finanziari – grafico a torta*

Il documento in consultazione richiede di rappresentare, mediante diagramma circolare, la ripartizione della posizione individuale per tipologia di strumenti finanziari, comprensivi degli investimenti effettuati indirettamente attraverso strumenti finanziari derivati ovvero OICR, eventualmente identificati tramite stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili.

Tale proposta solleva numerose criticità, tenuto conto che:

- la dinamica dei contributi effettivamente versati alla forma pensionistica e attribuiti alla posizione individuale non consente di identificare correttamente la porzione degli strumenti presenti nella linea di investimento in base alla composizione statica di fine di quest'ultima, attribuibili alla posizione individuale;
- ancor meno corretta è l'ipotizzata stima degli strumenti finanziari indirettamente detenuti dal singolo aderente per il tramite di OICR e strumenti finanziari derivati presenti nel portafoglio della/e linea/e di investimento prescelta/e;
- le elaborazioni richieste alle forme pensionistiche per produrre siffatte informazioni sono complesse.

In relazione a ciò, si richiede di riferire il grafico "a torta" alla composizione della/e linea/e di investimento prescelta/e dall'aderente e di desumere tale composizione dal *benchmark* associato a ciascuna linea di investimento ove previsto.

*Avvertenza su cambio linea di investimento*

Il documento in consultazione richiede di inserire tra le avvertenze quella di verificare periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui si è iscritti corrispondano alle proprie esigenze previdenziali.

Inoltre occorre indicare:

- che qualora l'aderente ritenga tali caratteristiche non più adeguate alle proprie esigenze è possibile cambiare le linee di investimento;
- le modalità da seguire per spostarsi su altre linee di investimento.

Si ritiene che il dettaglio delle modalità da seguire per riallocare la posizione individuale contrasti con l'obiettivo di semplificare il contenuto della comunicazione. Sul punto, si richiede, pertanto, di indicare più semplicemente che tale riallocazione è possibile trascorso almeno un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione, nonché di rinviare alle informazioni disponibili nel regolamento e nella nota informativa della forma pensionistica.

### **Parte seconda – Informazioni generali**

Il documento di consultazione richiede di riportare le ulteriori informazioni che devono essere diffuse agli aderenti sulla base di specifiche indicazioni della COVIP, ad esempio in relazione a intervenute novità legislative o orientamenti interpretativi.

Si ritiene che tale previsione sia eccessivamente generica e sollevi il rischio di rendere particolarmente voluminoso il contenuto della comunicazione, con ciò vanificando la caratteristica della sinteticità che dovrebbe contraddistinguere la nuova comunicazione.

Si richiede, pertanto, di prevedere l'inserimento, in alternativa all'elenco di informazioni previste, di un riferimento al sito internet della COVIP al quale accedere per acquisire tale tipologia di informazioni.

### **Entrata in vigore delle nuove disposizioni**

Il regime delle comunicazioni agli iscritti delineato dal documento di consultazione risulta fortemente innovativo, dal momento che:

- ridefinisce la struttura e il contenuto della comunicazione periodica rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione COVIP 10 febbraio 1999;
- introduce l'obbligo delle comunicazioni anche con riguardo alle fattispecie di erogazione delle prestazioni;
- introduce l'obbligo di mettere a disposizione degli iscritti apposite sezioni dei siti web dedicate ai singoli aderenti con informazioni tempestive sui contributi versati e sulla evoluzione della posizione individuale. Al riguardo, va, infatti, osservato che:
  - i. l'obbligo, previsto dalle Istruzioni sul progetto esemplificativo del 31 gennaio 2008, di mettere a disposizione sul sito web delle forme pensionistiche complementari o delle società istitutrici un motore di calcolo per consentire agli aderenti di effettuare simulazioni personalizzate, tenendo conto della



- propria situazione sia in termini di contributi che di posizione maturata riferibile alla fine dell'anno precedente, ha contenuto ben diverso dall'obbligo delineato dal presente documento di consultazione;
- ii. lo Schema di Nota Informativa deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, all'interno della Sezione "Altre informazioni" prevede la facoltà, e non l'obbligo, che le informazioni sui versamenti effettuati e sulla posizione individuale tempo per tempo maturata vengano messi a disposizione in apposita sezione del sito web, accessibile dall'iscritto mediante password personale.

Tali innovazioni richiedono alle forme pensionistiche complementari rilevanti adeguamenti nei propri sistemi informativi, con conseguente impegno di risorse umane e di costi.

In relazione a ciò, appare opportuno che le nuove disposizioni riconoscano alle forme pensionistiche un lasso di tempo adeguato alla rilevanza degli interventi necessari sui sistemi operativi, anche al fine di scongiurare il rischio che l'imminente entrata in vigore delle disposizioni, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi, si traduca in difficoltà operative potenzialmente foriere di errori.

Si richiede pertanto che le nuove disposizioni entrino in vigore dal 2011.